

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 2, voce *Sanità*, pagg. 645-648.

SANITÀ. Quantunque la polizia del governo andasse di tempo in tempo, e a norma delle emergenze provvedendo, per impedire le pestilenze, o per diminuirne le stragi, alle quali Venezia, come città marittima, andava bene spesso soggetta, e ciò colla provvisionale elezione di tre nobili col titolo di savii quando ve n'era il bisogno; conobbe nondimeno il governo stesso la precisa necessità di una magistratura ordinaria con questa peculiare ispezione, e con tali diritti e facoltà che potesse agire fortemente, e sommariamente. Uscì dunque dal Senato, nell'anno 1485, un decreto che ordinava di eleggere tre nobili intitolati *sopra la sanità*, che dovessero durare nell'ufficio per un anno. Con questo decreto si delegò espressamente ad essi piena ed intiera podestà, libertà, e facoltà, quando fossero tutti e tre unanimi, d'impor pene pecuniarie, di esigerle, di spender denaro da esser somministrato dall'ufficio al sale; e di adottare tutti quei provvedimenti, che essi riputassero opportuni per la conservazione della salute, in modo che gli atti loro dovessero avere la stessa validità, come se fossero atti del Consiglio dei Pregadi. Qualora poi fossero discordi di opinione, o si trattasse di così grave affare, che non convenisse nemmeno lasciarlo all'unanime loro consenso, fu concesso ad ognuno di essi, o a tutti uniti, il diritto di prodursi al Senato, e di proporre ciò che trovassero opportuno.

La podestà criminale, tanto necessaria in affare così importante, quale è quello della salute comune, fu dal Senato accordata nell'anno 1504 a questo magistrato, sì per il cauto arresto degli inquisiti, quanto per la tortura, onde trarre il vero, e per le pene afflittive da infliggersi ai trasgressori.

Siccome le provvidenze di questo magistrato risguardano affari di somma importanza, ed abbisognano di pronta esecuzione, per togliere qualunque forense imbarazzo e ritardo si decretò, nell'anno 1535, la inappellabilità delle sue disposizioni, con ordine ai notaj dell'ufficio di non rilasciare alcuna copia di scritture o di carte. Tutte le regole perciò, tutti i provvedimenti, metodi, cautele e pratiche in materia di sanità,

La elezione di questi tre giudici detti provveditori fu avocata dal Maggior Consiglio nell' anno 1537, ed il Senato, avendo riconosciuto utile l' esperimento di aggiungere agli ordinarii attuali dei più gravi uffici dei provveditori del corpo suo, ma con eguaglianza di suffragio, nell' anno 1556 istituì altri due aggiunti sopra la sanità del grado proprio, col titolo di sopra provveditori, onde la pluralità di tutto il numero potesse adottare quelle misure che occorressero alla comune salute con giurisdizione di sangue.

Quanto ai diritti particolari di questo magistrato, il primo e il più importante si è quello della vigilanza sopra i lazzaretti, nei quali devono fare le contumaccie quelli che vengono dalla parte del mare, e dai luoghi sospetti o infetti da pestilenza, e ciò senza alcuna eccezione di persone, unitamente ai loro mobili, effetti, e merci. Dipende dall' autorità del magistrato medesimo lo stabilire il periodo dei giorni, e ciò secondo i paesi donde partirono, o pei quali passarono quelli che vi sono soggetti, ed a proporzione della maggiore o minore ragion di temere. Quindi la giurisdizione dell' ufficio abbraccia tutte quelle materie che possono riferirsi alla sanità, delle quali non ve ne ha alcuna benchè minima, la quale sia scappata al riflesso del medesimo, e su di cui non si veggano adottati particolari provvedimenti.

Ordinò il Senato, nell' anno 1506, che quando in qualche casa entrasse la infezione, debba chi abita nella medesima manifestarlo al magistrato sotto pena di esilio e di confiscazione, nè possa alcuno seppellire in alcun luogo secretamente la infezione; essendosi vietato a chiunque d' accostarsi ad un' abitazione chiusa per morbo, se non in determinata distanza, considerando soggetto alle leggi della morbosità attuale chi vi si accostasse.

Sono poi infinite le ordinazioni fatte dal governo, e da questa magistratura rispetto alla salute, sopra ogni specie di persone e di cose cadenti in commercio, onde sottrarre alla vendita anche i commestibili dai quali possa la salute soffrir discapito, come le carni, i pesci, le frutta, l' acqua, i vini ed altri generi. Da ciò si rileva che il diritto di questo ufficio si estende con processi, e mandati sopra la messe competente a ciascun magistrato nelle rispettive materie, senza eccezione di violata giurisdizione, o di competenza di foro, sovrana essendo la legge della sanità umana.

Si estendono le di lui cure alla proibizione d'immondizie per le strade, nelle cisterne, non meno che sopra le abitazioni anguste a numero copioso di poveri. Molti sono i provvedimenti sui questuanti, principalmente esteri, sulle meretrici, che accolgono indifferentemente chiunque senza guardar infezione, non che sugli albergatori anche onesti, e sulle sepolture. Non minori sono i provvedimenti sui medici fisici, barbieri, chirurghi, onde persone maliziose o imperite, contro gli statuti del veneto collegio medico, non facciano o vendano composti o misti; e quindi con sovrana legge 1505 viene ordinato che niuno eserciti in Venezia la medicina, senza essere stato approvato con laurea dottorale, o almeno esaminato ed ammesso dal collegio dei fisici.

Tanto utile si sperimentò per la capitale il magistrato di cui parliamo, che si ordinò in tutte le città e luoghi importanti degli stati veneziani la istituzione di un particolare ufficio di sanità, sostenuto rispettivamente da tre dei loro nobili o cittadini più qualificati; e questi uffici tutti sono subalterni, e dipendenti della magistratura di Venezia, ed a norma delle ordinazioni di questa debbono governarsi.

Note: In this context, *contumacia* refers to the quarantine in the lazarets, disposed for passengers and crews, goods of any sort, and letters, coming by sea from infected areas. It included airing of goods and letters and fumigating of objects and people.

The possible problems arising with regard to the judicial attributions of the magistrate were prevented by the reserve of jurisdiction on any matter concerning public health, although it may come under the general attributions of a different magistrate.

The Provveditori alla Sanità prosecuted the misdemeanour of littering in public areas, while the Provveditori di Comun, among their attributions, irrogated fines for the unlawful discharge of rubbish in the city *rii*, and had the task of having the public waste bins regularly emptied.

The doctorate in medicine, as a prerequisite for the examination by the Board of physicians, became mandatory by decree of the Senate in 1723.

Nota: In questo contesto, *contumacia* indica la quarantena nei lazzaretti, disposta per passeggeri, equipaggi, merci di ogni genere e lettere giunti via mare da aree infette. Comportava l'esposizione all'aria di merci e lettere e la fumigazioni di tutti gli oggetti e delle persone.

I possibili problemi attinenti alle attribuzioni giudiziali del magistrato erano prevenute dalla riserva di giurisdizione su qualsiasi materia concernente la sanità pubblica, per quanto potenzialmente ricadente entro le attribuzioni di altri magistrati.

I Provveditori alla Sanità perseguivano il reato di abbandono di rifiuti in luogo pubblico, mentre i Provveditori di Comun, come parte delle loro attribuzioni, irrogavano multe per lo scarico illegale di rifiuti nei rii urbani e si occupavano di far vuotare regolarmente i cassoni pubblici per i rifiuti.

Il dottorato in medicina, come prerequisite per l'esame da parte del Collegio dei medici, fu reso obbligatorio con decreto del Senato nel 1723.

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce *Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità*, pag. 211.

PROVVEDITORI E SOPRAPROVVEDITORI ALLA SANITA'

L'istituzione dei tre Provveditori alla Sanità, come organo ordinario e permanente, risale al 1485 e fu conseguenza della micidiale peste del 1478. Anche prima erano stati eletti in caso di bisogno tre nobili, deputati a questa materia, ma la durata del loro incarico era stata sempre limitata, alla durata della emergenza.

In relazione all'importanza del compito loro affidato della conservazione della salute pubblica i Provveditori furono investiti dei più ampi poteri. Nel 1504 infatti fu loro concessa la giurisdizione criminale e nel 1535 vennero dichiarate inappellabili tutte le loro decisioni, norma quest'ultima però temperata, quattro anni dopo, dal Consiglio dei Dieci, che per alcune espresse materie stabilì l'appello davanti ad un Collegio composto di Esecutori alla Bestemmia e Savi all'Eresia.

La loro vigilanza si estendeva in vasto campo: sui lazzeretti, sulla pulizia delle strade e delle cisterne, sui commestibili, sui vagabondi e questuanti, sulle meretrici, sugli albergatori, sulle sepolture, sui collegi dei medici, dei fisici e dei barbieri.

Essendo la loro nomina nel 1537 passata al Maggior Consiglio dal Senato che prima l'effettuava, questo, seguendo il suo solito sistema, aggiunse, nel 1556, ai Provveditori, due nuovi ufficiali col titolo di Sopraprovveditori alla Sanità, dando a tutto il corpo anche la facoltà di emanare sentenze capitali. Ma nel 1563 contro le loro decisioni fu stabilito il ricorso ad un apposito Collegio di dieci Savi da eleggersi all'occorrenza dal Senato dal proprio corpo.

Alle dipendenze del magistrato vi erano uffici di sanità in ogni città e luogo importante soggetto a Venezia.

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, Archivio di Stato di Venezia, pagg. 877-1148, voce Salinieri di Chioggia, Salinieri da Mar, Ufficiali sopra Rialto e del Sale, Provveditori al Sal e Collegio del Sal, pagg. 925-926.

Provveditori e Sopraprovveditori alla sanità, regg., filze e bb. 1.013 (1486-1798, con docc. in copia dal 1294 e docc. fino al 1807). Inventario con repertorio per materia, indice alfabetico parziale, 1861; inventario parziale a stampa, schedatura e fotoriproduzione dei disegni.

Preceduti da organi temporanei in momenti di emergenza (30 mar. 1348, maggior consiglio; 30 ott. 1460, senato) i provveditori alla sanità, come magistrato stabile, furono istituiti dal senato il 7 genn. 1486 a difesa della città dalla peste e con autorità suprema, tanto da emanare terminazioni equiparate ai decreti del senato stesso; avevano giurisdizione, con sentenze definitive, dal 1504 (2 lu., senato) anche criminali. Nella revisione della ((distributiva delle cariche » del 1537, 9 nov., il maggior consiglio ne avocò a sé l'elezione insieme a quella di molti altri magistrati. Nel 1556, 2 giu., il senato integrò i provveditori con sopraprovveditori (aggiunti) e il magistrato così composto ebbe giurisdizione fino alla pena capitale. La competenza, sia diretta che di controllo e di polizia, si estendeva ad ogni materia attinente alla sanità ed igiene pubblica della città e ai possibili rischi di introduzione di malattie per via di mare o di terra. Tra i settori principali vanno ricordati: lazzeretti e contumace; medici e altre professioni sanitarie; medicine; commercio di commestibili; industrie pericolose; inquinamenti; pulizia di strade, canali e pozzi; mendicanti; meretrici; albergatori; recupero degli annegati; licenze di sepoltura; raccolta di informazioni sulla situazione sanitaria degli altri Stati e allestimento del cordone sanitario ai confini per evitare il diffondersi di epidemie, anche tra gli animali.

Erano in relazione con il magistrato gli omologhi uffici dei provveditori alla sanità nelle città suddite, di nomina locale.